



*chi si forma  
non si ferma!*

Giovanni Sorgi

**RIFORMA DELLO SPORT 2023  
post D.Lgs. 120/2023 (Correttivo bis)**

**3: VINCOLO SPORTIVO (+  
aggiornamenti NOIF in materia di  
Giustizia sportiva)**

**28 SETTEMBRE 2023  
29 SETTEMBRE 2023**



# **DECRETO LEGISLATIVO 36/2021 ABOLIZIONE VINCOLO**

**L'ARTICOLO 31, COMMA 1, DEL **DECRETO LEGISLATIVO DEL 28 FEBBRAIO 2021, N. 36****

**RECANTE NORME PER L'ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO.**

**INIZIALMENTE ERA STABILITO NELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO CHE LA RIFORMA**

**SI APPLICASSE DAL 31/7/2023 IN EVIDENTE CONTRADDIZIONE CON I RIFERIMENTI**

**LEGATI ALLA PARTENZA DELLE STAGIONI SPORTIVE.**

**SUCCESSIVAMENTE L'ARTICOLO **41 DEL DECRETO-LEGGE N. 75 DEL 22 GIUGNO 2023** HA**

**PREVISTO CHE L'ENTRATA IN VIGORE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2023.**



# **DECRETO LEGISLATIVO**

## **22 giugno 2023, n. 75**

**Con il decreto del dl 22 giugno 2023, n. 75 si dispone che al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1° luglio 2023, il richiamato art. 31, comma 1, del D.Lgs. 36/2021, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.**



# SINTESI

CU n. 232/A FIGC - Adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36-2021



## 1) Tesseramento da “GIOVANE” art. 31 NOIF

Sono qualificati “*giovani*” i calciatori e le calciatrici che **abbiano anagraficamente compiuto l’8° anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.**

Il tesseramento da “giovane” può durare al massimo **una stagione sportiva**, fatta salva la possibilità di contratto di apprendistato al 14° anno

### **NORMA TRANSITORIA**

**Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre del 2007**



# SINTESI



CU n. 232/A FIGC - Adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36-2021

## 2) Tesseramento da **“GIOVANE DILETTANTE”** ART. 32

I/Le calciatori/calciatrici che in corso di stagione **compiono il 16° anno di età o che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno** di età, acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con Società della Lega Nazionale Dilettanti o con Società della Divisione

Il tesseramento da “giovane dilettante” può durare **al massimo due stagioni sportive** (da 16 a 18 anni), fatta salva la possibilità di contratto.

In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

### Norma transitoria

Nella stagione sportiva 2023/2024 per i/le calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo di tesseramento anche per solo una stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine delle quali sono liberi di diritto.



## TESSERAMENTO DA “NON PROFESSIONISTA” (ART. 29)

Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

L’ultimo comma dell’art. 29 stabilisce che:

*“I/Le calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno di età, la qualifica di “non professionisti/e”.*

*Il tesseramento da “non professionista” dura al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.”*



**ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO PER I CALCIATORI/CALCIATRICI**  
**CHE AL 1° LUGLIO 2023**  
**ABBIANO IN ESSERE UN VINCOLO PLURIENNALE DI TESSERAMENTO**

Per detti calciatori/calciatrici, il tesseramento permane:

- a) **Fino al 30 Giugno 2024** se sono **nati negli anni 2002 e precedenti**, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;
- b) **Fino al 30 Giugno 2025** se sono **nati negli anni 2003 e 2004**, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024;
- c) **Fino al 30 Giugno 2026**, se sono **nati dal 1° gennaio 2005 in poi**, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024.



## Art. 32 bis

### Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali.

Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto.

#### **Norma transitoria**

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino ad esaurimento dei tesseramenti per i quali trovano applicazione.





# CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO



I CALCIATORI/CALCIATRICI POSSONO STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO O – PER I SOGGETTI MINORI DAI 14 ANNI – CONTRATTO DI APPRENDISTATO.

Le disposizioni in materia di contratti di lavoro sportivo sono disciplinate dalle Noif negli articoli relativi ai non professionisti e giovani dilettanti ma anche dagli art. 93 e segg delle stesse NOIF e trovano specifica disciplina nell'Accordo Collettivo approvato il 29/9/2023.

Il contratto di lavoro potrà avere al massimo la durata di 5 anni mentre per il contratto di apprendistato massimo 3 anni. (art. 29 NOIF)

**LA DURATA DEL CONTRATTO DETERMINA ANCHE LA DURATA DEL VINCOLO TRA CALCIATORE E SOCIETÀ**



# CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO



Devono essere utilizzati gli appositi moduli predisposti dal Comitato, Divisione di appartenenza al momento in cui si procede al tesseramento e, in ogni caso, i moduli predisposti dalla FIGC. (Art. 93 NOIF e segg.)

**TUTTI I CONTRATTI PREDISPOSTI SENZA L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA UFFICIALE DELLA FIGC NON SONO VALIDI ED EFFICACI.**

I contratti dovranno essere depositati dalla società al Comitato di appartenenza oppure, in mancanza, possono essere depositati dai calciatori/allenatori entro 15 giorni dalla stipula (mentre per le calciatrici 30 giorni).

**NECESSITA' DI CONTRATTO LADDOVE SI EROGHINO SOMME SUPERIORI AD EURO 150,00 MENSILI.**



# CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

## ART. 94 TER



I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva.



# **CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO**

## **ART. 94 TER**



**Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto.**

**Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito.**



# CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO ALLENATORI E PREPARATORI ATLETICI



Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di 5 (cinque) stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati presso il Dipartimento, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.



## **CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO MANCATO PAGAMENTO 94 ter NOIF**



Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.



# ACCORDO COLLETTIVO CHE DISCIPLINA IN MODO SPECIFICO GLI ASPETTI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE



## ART. 1

Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.4);
- le tabelle di cui infra sub 5;
- Il Regolamento del Collegio Arbitrale (infra sub 12)

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021



## ACCORDO COLLETTIVO



### **ART. 2 FORMA DEL CONTRATTO.**

Per iscritto sui moduli LND e/o della FIGC secondo i modelli allegati all'accordo.

### **Art. 3 DEPOSITO DELL'ACCORDO**

I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato





## ACCORDO COLLETTIVO



### Art. 5 COMPENSO E PREMI.

- In caso di contratti pluriennali il compenso dovrà essere individuato per ciascuna stagione sportiva.

Le associazioni possono convenire il compenso

- **in parte fissa** non inferiore alla tabella pari ad Euro 1.800,00 lordi  
e
- **in premi** non superiori al 100% del compenso.

**Non è possibile stabilire il compenso solo in premi**

I risultati sportivi possono essere sia individuali che di squadra.



## ACCORDO COLLETTIVO



### ART. 6 PAGAMENTO COMPENSI

**Il pagamento del compenso per i campionati di interesse nazionale deve essere effettuato entro il 10 di ogni mese.**

**Per i campionati regionali e provinciali potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto.**

**I premi maturati dovranno comunque essere pagati entro il termine della stagione sportiva di riferimento.**

**In caso di mancato pagamento di oltre un mese il calciatore può mettere in mora l'associazione sportiva.**

.



## ACCORDO COLLETTIVO



### ART. 8 - Obblighi dell'Associazione/Società in caso di malattia o infortunio

Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre **cause indipendenti dall'attività sportiva**, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze.



## ACCORDO COLLETTIVO



### ART. 8 - Obblighi dell'Associazione/Società in caso di malattia o infortunio

Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate.

Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni .....oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.



## ACCORDO COLLETTIVO



### ART. 8.7 - Obblighi dell'Associazione/Società in caso di sanzioni disciplinari

Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo.



## ACCORDO COLLETTIVO

### ART. 10 - - Clausola risolutiva -

**10.1** L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

**10.2** La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

*Es. :la morosità della Società, illecito disciplinare atleta, la commissione da parte dell'Associazione di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.*



## **ACCORDO COLLETTIVO**

### **ARTICOLO 12**

#### **- Clausola compromissoria –**

**12.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale.**



## ACCORDO COLLETTIVO



### ARTICOLO 12.2 - LODO ARBITRALE-

Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale. .





## ACCORDO COLLETTIVO ART. 14



14.1 Il presente Accordo Collettivo ha **validità per l'intera stagione sportiva 2023/2024 e con scadenza il 30.06.2024**, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 **Tutti i contratti Cococo sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.**



## CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA ART. 35-1



Costituisce **CONDOTTA VIOLENTA** OGNI atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una **AZIONE IMPETUOSA ED INCONTROLLATA, CONNOTATA DA UNA VOLONTARIA AGGRESSIVITÀ, ivi COMPRESO LO SPUTO**, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2. **I calciatori e i tecnici** che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, **sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.**
3. **I dirigenti, i soci e i non soci** di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di **2 anni di inibizione.**



## CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA ART. 32 -2



4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, PROVOCANDO LESIONE PERSONALE, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.
- 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di 2 PUNTI di penalizzazione in classifica.



## CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA ART. 36 -1



Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.



## CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

### ART. 36 -2



2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:
- a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
  - b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.